



CITTA' DI FERMO

Registro generale n. 2839

Settore Risorse umane, finanziarie e tributarie
Dirigente Paoloni Federica

DETERMINAZIONE DEL 30-11-22, n. 493

Oggetto:

Annullamento in autotutela della selezione pubblica di concorso per esami per la copertura a tempo indeterminato pieno, di n.1 posto di "Collaboratore Professionale" - Categoria Giuridica "B3", da assegnare al IV^ Settore - Servizio Urp" e della determinazione nr. 433 del 19/10/2022, R.G. 2437.

Visto di regolarità/riscontro contabile

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto, assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:

n. €. Cap.

n. €. Cap.

n. €. Cap.

Note: _____

Si attesta il riscontro contabile del presente atto.

Fermo, li

Il Dirigente del Settore
Bilancio e Finanze
Paoloni Federica

Il Dirigente

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. L.vo n. 267 del 18/8/2000;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PREMESSO che:

- con propria precedente determinazione nr. 433 del 19/10/2022, R.G. 2437 è approvato lo schema di bando della *“Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo indeterminato pieno, di n.1 posto di “Collaboratore Professionale” - Categoria Giuridica “B3”, da assegnare al IV^ Settore - Servizio Urp”*;
- nel bando è stato previsto, quale titolo di accesso quanto segue: *“diploma di scuola secondaria di primo grado (Scuola media). In caso il candidato abbia un titolo di studio superiore a quello richiesto, nella domanda può indicare quello superiore (diploma o laurea);*
- il bando di che trattasi è stato pubblicato in gazzetta ufficiale e sulla sezione dedicata di amministrazione trasparente in data 18/11/2022;

VISTO l'art. 23, comma 1, D.P.R. 487/1994, il quale stabilisce che *“Le amministrazioni pubbliche effettuano le assunzioni per le categorie, le qualifiche ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni tra gli Iscritti, nelle liste di collocamento formate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.”*;

RICHIAMATO l'art 28 c. 1 lett i) dell'art 28 del vigente *“Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”* che testualmente recita: *“i) per l'accesso ai profili professionali ricompresi fino al B1 è richiesto il titolo di studio della scuola dell'obbligo, mentre per i profili professionali di B3 è richiesto il diploma di istruzione secondaria di I grado con una specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro o diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale; per i profili professionali di C è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale ed eventualmente uno specifico titolo professionale, mentre per i profili professionali di D è richiesto il titolo della laurea, fatta salva l'individuazione di particolari profili per i quali richiedere il possesso della laurea specialistica o specialistica a ciclo unico/magistrale e ove necessario dell'ulteriore titolo di specializzazione o abilitazione all'esercizio della professione;”*

RILEVATO che l'Avviso pubblico prevede, per mero refuso di trascrizione, un titolo di studio errato rispetto alle disposizioni regolamentari e alla normativa vigente sopra citati;

DATO ATTO che:

- la previsione nel bando di concorso di un titolo di studio non conforme alla normativa nazionale e/o comunale (titolo di scuola media di primo grado anziché di secondo grado o di specifica specializzazione) rappresenta una violazione di legge emendabile solamente con l'annullamento d'ufficio del bando stesso ai sensi dell'art. 21 *octies* Legge 241/1990;
- il termine di scadenza per la partecipazione alla predetta selezione è fissato al 03 dicembre 2022 e, pertanto, è necessario procedere all'annullamento per evitare la presentazione di ulteriori

- domande che daranno, poi, luogo alla richiesta di rimborso della tassa di concorso;
- il provvedimento di annullamento dispiega la sua efficacia nei confronti dell'atto annullato con una specifica potenzialità retroattiva che colloca *ex tunc* l'effetto di annullamento sull'atto invalido.

VISTA la legge n. 241/1990 e ss. mm., in particolare l'art. 21 *octies*;

RILEVATA la propria competenza in merito;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *octies* Legge 241/1990, la procedura concorsuale di che trattasi, il bando pubblicato il 18/11/2022 e la propria precedente Determinazione nr. 433 del 19.10.2022, RG 2437, con la quale è stato approvato lo schema di bando della "*Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo indeterminato pieno, di n.1 posto di "Collaboratore Professionale" - Categoria Giuridica "B3", da assegnare al IV^ Settore - Servizio Urp*";
- di dare valore di notifica al presente atto, nei confronti dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione, pubblicando la presente determinazione anche sulla sezione dedicata di amministrazione trasparente del sito dell'Ente;
- di predisporre ulteriore nuovo avviso pubblico per il profilo di che trattasi con successivo provvedimento;
- di procedere alla restituzione della tassa concorsuale corrisposta dai candidati che hanno già provveduto a pagare la somma prevista nel bando;
- di dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E TRIBUTARIE
Dott.ssa Federica Paoloni